

**ALLEGATO "C"**  
**REATI AMBIENTALI**  
( art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)

## INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. FUNZIONE E DESTINATARI.....	24
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI.....	26
4. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO.....	29
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA' AZIENDALI.....	31
- Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori	
- Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali	
- Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale	
- Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge	
- Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	
- Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione Aziendale e di conformità dello stesso alle norme ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001	
- Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea informativa alle strutture aziendali competenti e all' Organismo di Vigilanza	
6. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.....	38
7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	39

## 1.PREMESSA

Il presente Allegato "C" viene redatto al fine di integrare quanto già esposto nella Parte Speciale del Modello 231 ( M.O.G.C.), già adottato dalla Società Brindisi Multiservizi s.r.l. in data 30 giugno 2014. L'art. 25-undecies del Decreto Legislativo N. 231/2001 tratta dei delitti in materia ambientale.

Con l'entrata in vigore il 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, " Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", è stata estesa la responsabilità amministrativa alle aziende, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, anche nel caso di commissione dei così detti "Reati Ambientali", in quanto il D. Lgs. N. 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. N. 231/2001 dell'art. 25-undecies che disciplina, appunto, tali reati, quest'ultimo, recentemente modificato dalla Legge N. 68 del 22 maggio 2015.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società prevista dal D. Lgs. N. 231/2001, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.

La legge sanziona, infatti, condotte sia dolose che colpose.

Il delitto è *doloso o secondo l'intenzione* (art. 43 c.p.), quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto dall'agente e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.

Il delitto è *colposo o contro l'intenzione* ( art. 42 c.p.) quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza (mancata adozione di regole di cautela), per imprudenza ( porre in essere comportamenti che la prudenza

sconsiglia), per imperizia ( imprudenza qualificata da inettitudine professionale) oppure si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

I Reati Ambientali specifici sono ricompresi nelle seguenti normative:

- Codice Penale : art. 727 bis e art. 733 bis;
- D. Lgs. N. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- D. Lgs. N. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) integrato con il D. Lgs. N. 128/2010 e D. Lgs. N. 205/2010;
- L. N. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico;
- L. n. 68/2015 che ha introdotto nuove tipologie di Reati Ambientali.

Le principali misure preventive adottate dalla Brindisi Multiservizi s.r.l. sono rappresentate, principalmente, dall'adempimento, da parte di quest'ultima, degli obblighi normativi vigenti e dall'adozione di un sistema di gestione di tali adempimenti conforme alla Legge in materia, nel pieno rispetto del "Codice dell'Ambiente", vale a dire del D. Lgs. N. 152/2006, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, contenente la delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

Il D. Lgs. N. 152/2006 è, infatti, il provvedimento nazionale di riferimento in materia di valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali. Si tratta di un *corpus* normativo formato da 318 articoli, 45 allegati, da una decina di appendici ed è suddiviso in sei parti, ciascuna delle quali disciplina uno specifico ambito della complessa materia ambientale.

La Società BMS considera di prioritaria importanza la tutela dell'ambiente, motivo per cui è da sempre impegnata ad applicare le tecnologie migliori per ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività, nel pieno rispetto della normativa di settore.

La BMS, nello svolgimento della propria attività aziendale, si impegna, quindi, a proteggere l'ambiente, a rispettare e a far rispettare ogni prescrizione di legge applicabile, per prevenire qualsiasi contaminazione ambientale.

Pertanto, la Società Brindisi Multiservizi s.r.l. ha istituito un sistema gestionale aziendale per garantire gli adempimenti relativi:

- alle attività di individuazione e valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- al rispetto delle norme di legge relative alla tutela ambientale e dell'igiene e sicurezza sul lavoro, in funzione delle lavorazioni eseguite e del tipo di business esercitato;
- alle attività di natura organizzativa, quali la formalizzazione di deleghe e attribuzione di ruoli, compiti e poteri necessari allo svolgimento dei compiti stessi, nel rispetto degli Accordi e delle Convenzioni sottoscritti;
- alle attività di vigilanza e controllo interno ed esterno (condotte dalle funzioni aziendali preposte ai controlli di primo e secondo livello e dagli auditors dell'ente di certificazione);
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Alla luce del fatto che rischi ambientali della BMS possono essere, talvolta, legati a condotte messe in atto da società terze, la BMS si impegna a regolamentare

attentamente il rapporto contrattuale con queste società, inserendo apposite clausole contrattuali per la tutela e la salvaguardia dell'Ambiente.

Il sistema di gestione ambientale prevede, inoltre, un sistema di controllo specifico sull'attuazione del medesimo sistema e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, attraverso l'opera delle funzioni preposte e un controllo di terzo livello da parte dell'Organismo di Vigilanza, che programma annualmente attività di controllo, riportandone poi gli esiti all'Amministratore Unico della Società.

La mancata osservanza delle misure tese a garantire il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente è sanzionabile attraverso il Sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste dall'art. 25- undecies del D. Lgs. N. 231/2001, in caso di commissione di Reati Ambientali.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 727-bis cod. pen.</b> - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</p> <p>1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>	<p>25undecies (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</p>	<p>07/07/20 11</p>		250			
<p><b>Art. 733-bis cod. pen.</b> - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</p> <p>1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p>	<p>25undecies (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</p>	<p>07/07/20 11</p>	150	250			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 29 - quater-decies D.lgs. N. 152/2006</b>  <b>Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale</b>  Per gli impianti di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.</p> <p>2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.</p> <p>3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.</p> <p>4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda. (...)</p>	<p>25undecies (Esercizio non autorizzato di attività industriali)</p>	<p>07/07/2011</p>		<p>250</p>			



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 137 D.lgs. N. 152/2006</b></p> <p>1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. (comma così modificato dall'articolo 1 della legge n. 36 del 2010)</p>	<p><i>25undecies</i> (Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali)</p>	<p>07/07/2011</p>	<p>150 (comma 3, 4, 5, primo periodo, 7, seconda ipotesi, 8 e 13)</p> <p>200 (comma 2, 5, secondo periodo, e 11)</p>	<p>250; (comma 3, 4, 5, primo periodo, 7, seconda ipotesi, 8 e 13)</p> <p>300; (comma 2, 5, secondo periodo, e 11)</p> <p>250 (comma 1, 7, prima ipotesi, 9, 12 e 14)</p>		<p>6 mesi</p>	

<p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 256 - D.lgs. 152/2006</b></p> <p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda</p>	<p>25undecies (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p>	<p>07/07/2011</p>	<p>150; (comma 1, lettera b, 3, primo periodo, e 5)</p> <p>200 (comma 3, secondo periodo)</p>	<p>250 (comma 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5)</p> <p>300 (comma 3, secondo periodo)</p> <p>250 (comma 1, lettera a), e 6, primo periodo)</p>		<p>6 mesi</p>	

<p>da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p> <p>257. Bonifica dei siti</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti</b></p> <p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>	<p>25undecies (Bonifica dei siti)</p>	<p>07/07/2011</p>	<p>150 (comma 2)</p>	<p>250 (comma 1)  250 (comma 2)</p>			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (...)</b></p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (...)</p>	25undecies (Falsità nei certificati)	07/07/2011	150 (comma 4, secondo periodo)	250			
<p><b>Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti (...)</b></p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>	25undecies (Traffico illecito di rifiuti)	07/07/2011	150 (comma 1)	250			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 260 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti</b></p> <p>1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>(...)</p>	<p><i>25undecies</i> (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)</p>	<p>07/07/2011</p>	<p>300 (comma 1)</p> <p>400 (comma 2)</p>	<p>500 (comma 1)</p> <p>800 (comma 2)</p>		<p>6 mesi</p>	
<p><b>Art. 279 bis D.Lgs. 152/2006</b></p> <p>1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi</p>	<p><i>25undecies</i> (Esercizio non autorizzato di stabilimento)</p>	<p>07/07/2011</p>		<p>250</p>			



<p>dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p>4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p>7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 1 legge n.150/1992 - Traffico non autorizzato di esemplari</b></p> <p>1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:</p> <p>a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;</p> <p>b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.</p> <p>3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington (1).</p> <p>(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.</p>	<p>25undecies (Traffico non autorizzato di esemplari)</p>	<p>07/07/2011</p>		<p>250 (comma 1, 2, 4, 6)</p>			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 2 legge n.150/1992 - Incolumità esemplari</b></p> <p>1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:</p> <p>a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;</p> <p>b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p> <p>2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni (1).</p> <p><b>Art. 6 legge n. 150/1992 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,</p>	25undecies (Incolumità esemplari )	07/07/2011	150 (comma 2)	250 (comma 2)			

<p>stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. (omissis)</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103291,38. (omissis)</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p>	<p>25undecies (Divieto detenzione esemplari</p>	<p>07/07/2011</p>		<p>250 (comma 4)</p>			
--	---	-------------------	--	--------------------------	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 3 bis legge n.150/1992 - Falsificazioni certificazioni</b>  <b>Art.3 bis</b>            1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.            2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p>	25undecies (Falsificazioni certificazioni)	07/07/2011	comma 1, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.				

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 3 legge n.549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</b></p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento(CEE) n. 594/91 , come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>25undecies (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</p>	<p>07/07/2011</p>	<p>150</p>	<p>250</p>			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 8 D.lgs. N.202/2007 - Inquinamento doloso</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	25undecies (Inquinamento doloso)	07/07/2011	150 (comma 1 e 9)	250 (comma 1 e 9)		6 mesi	
			200 (comma 2)	300 (comma 2)			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><b>Art. 9 D.lgs. N.202/2007 - Inquinamento colposo</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	25undecies (Inquinamento colposo)	07/07/2011		250		6 mesi	



## **2.FUNZIONE E DESTINATARI**

La presente procedura si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale del Modello. Obiettivo del presente protocollo è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In particolare, la presente procedura ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari, al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale completo della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati;
- CCNL;
- Codice Etico;

Con riferimento alla normativa sull'Ambiente:

- Decreto Legislativo n. 121/2011 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 202/2007 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

- Legge n. 549/1993 e s.m.i.
- Legge n. 150/1992 e s.m.i.
- Legge n. 68 /2015 e s.m.i.;
- Piano di miglioramento sicurezza e ambiente;
- Procedure, Linee Guida, Istruzioni operative adottate da BMS nel rispetto della normativa ambientale;
- Ogni altra normativa interna adottata da BMS, in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Ai Partner, Fornitori ( progettisti, fabbricanti, installatori e terzi contraenti) deve essere resa nota l'adozione del Modello 231 e del Codice Etico da parte di BMS, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente procedura prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di BMS, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali.

Verranno, quindi, indicati:

- a. Le attività e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b. I principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. I principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili delle Direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare, ai fini della corretta applicazione del Modello.

### 3.IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

In occasione della stesura del Risk Assessment, non sono emerse particolari criticità nell'ambito della gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza e all'ambiente. Tuttavia, la presenza dei rischi connessi alla recente introduzione di nuovi Reati Ambientali, introdotti dalla Legge n. 68/2015, conferma la necessità di proseguire nelle azioni già avviate da tempo dalla BMS, tutte volte all'adozione degli standard internazionali UNI EN ISO 14001:2004 ( in materia ambientale), ai fini della loro integrazione con l'attuale Sistema di Gestione Aziendale, già certificato ai sensi della ISO 9001:2008.

Così operando, sarà garantita ulteriormente la mitigazione dei relativi rischi ( che, al contrario di quanto previsto per le altre fattispecie di reato, sono ascrivibili anche a titolo di comportamenti colposi), anche attraverso la pianificata estensione dell'attuale Certificazione agli standard internazionali per la Sicurezza e l'Ambiente.

Inoltre, il mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale è garantito, a regime, attraverso un sistema operante, costruito in conformità alla Norma ISO 14001.

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi, sono stati individuati gli ambiti aziendali caratterizzati da un elevato livello di rischio di commissione di reati con l'obiettivo di:

- Identificare le aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia ambientale;
- Effettuare l'analisi dei rischi potenziali;
- Costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a ridurre ad un livello considerato "accettabile" il rischio di commissione dei reati rilevanti.

Pertanto, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per BMS si ricollegano tutte all'inosservanza di norme poste a tutela dell'ambiente da cui

discenda l'evento dannoso per la salute delle persone ovvero un danno rilevante per le componenti naturali dell'ambiente.

Tali aree di attività risultano essere le seguenti:

- Qualsiasi attività svolta dal personale della BMS nei vari Cantieri;
- Monitoraggio, mantenimento e messa in sicurezza dei Cantieri;
- Ogni attività che venga svolta presso i Cantieri affidata, in tutto o in parte, a terzi contraenti.

Nell'ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità e carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto 231:

1. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione e allo smaltimento dei Rifiuti;
2. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati;
3. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai Siti ed alle specie animali protette;
4. Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali;
5. Adeguate attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
6. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale;
7. Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
8. Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
9. Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione Aziendale e di conformità dello stesso alle norme ISO 9001, ISO 14001 e BS

OHSAS 18001;

10. Previsioni di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
11. Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea e tempestiva informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza.

#### **4. PRINCIPI GENERALI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO**

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari

finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;

h. prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

## 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA' AZIENDALI

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti; devono prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti maggiormente rilevanti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile sotto il profilo della conformità ambientale, sono posti a carico della BMS, con riferimento a quanto previsto dall'art. 25-undecies del D. Lgs. N. 231/2001.

### **ADEGUATA ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI**

Per detta attività occorre:

- Prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- Prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- Prevedere attività di informazione ai Lavoratori di ditte esterne che operano in collaborazione con BMS.



**FORMALIZZAZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE, NONCHÉ DELLE RELATIVE  
RESPONSABILITÀ GESTIONALI**

Per detta attività occorre:

- predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

**ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE**

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

## **ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE**

Per detta attività occorre:

- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

**PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE  
ADOTTATE**

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

**VERIFICHE PERIODICHE DI ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE  
AZIENDALE E DI CONFORMITÀ DELLO STESSO ALLE NORME ISO 9001, ISO 14001 E BS  
OHSAS 18001**

Per detta attività vengono svolti:

- cicli periodici di Audit integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza da parte dell'area Qualità, che opera sulla base dei necessari requisiti di indipendenza funzionale, riferendo univocamente all'Alta Direzione;
- verifiche periodiche di sorveglianza da parte dell'Organismo di certificazione, che ne certifica la conformità alle norme sui sistemi di gestione (attualmente limitata alla ISO 9001).

**RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN GRADO DI FAR PERVENIRE IDONEA  
INFORMATIVA ALLE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI E ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Per detta attività occorre:

- prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti di sito e le strutture centrali;
- redigere dei report periodici, da inviare all'Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

## 6. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Negli anni, sia il Personale della Funzione Ambiente, Sicurezza e Qualità, sia i Referenti ambientali dei Cantieri, hanno seguito corsi di aggiornamento legislativo in campo ambientale. Inoltre il Personale ha svolto attività di informazione e formazione, in merito ad alcuni temi specifici quali la gestione dei Rifiuti ed i Sistemi di Gestione Ambientale.

In relazione all'attribuzione dei Reati Ambientali nell'ambito della disciplina del D. Lgs. N. 231/2001, si dovranno prevedere attività di informazione e formazione al personale BMS direttamente coinvolto nelle attività a rischio di reato, allo scopo di valorizzare ulteriormente, in piani e programmi ad essa inerenti, le specifiche tematiche connesse agli aspetti ambientali ed alle implicazioni di carattere gestionale da questi ultimi derivanti.

## 7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse, in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali, tramite apposite relazioni, che consentono, quindi, di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza, almeno annuale, all'Amministratore Unico, a meno che non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente procedura.